QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

#### COMMISSIONE V

### **DIFESA**

CXX.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1952

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

## INDICE

	PAG.
Congedo:	
Presidente	793
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei ca- rabinieri richiamati o trattenuti, col- locati in congedo senza diritto a trat- tamento di quiescenza. (2301)	793
PRESIDENTE 793, 794, 795,	797
JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa 793, 794, 795, 796,	797
GEUNA	796
GEUNA 794, Azzı	797
Marzarotto, Relatore 794, 796,	797
Vocino	794
COPPI ALESSANDRO 795, 796,	797
CARRON 795,	796
ROVEDA	796
Bazoli	796

#### La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

#### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Leónetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza. (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'onorevole rappresentante del Governo si è riservato, nella precedente seduta, di comunicare quali ulteriori aumenti sarebbe stato possibile apportare all'ammontare della indennità.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il disegno di legge, nella sua stesura originaria, si proponeva di corrispondere una indennità pari alla metà dell'ultimo stipendio o a 15 giorni dell'ultima paga base percepiti, per ogni anno di servizio, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo dal 1º gennaio 1949 al 15 aprile 1951, senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione.

In seguito al desiderio espresso da questa onorevole Commissione, il Governo si è preoccupato di esaminare la possibilità di estendere il provvedimento anche a coloro che fos-

#### QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

sero stati congedati anteriormente al 1º gennaio 1949. Da un esame statistico, risultò che, mentre i congedati dopo il 1º gennaio 1949 erano 3181, i congedati anteriormente a tale data erano 6989, talché il beneficio veniva ad essere esteso a 10.248 unità.

Il Governo aderì senz'altro a questa estensione.

Fu proposto, poi, il raddoppio dell'indennità. Il Governo aderì anche a questa proposta.

Successivamente, fu proposto che la mensilità da corrispondere non fosse calcolata sulla paga base, ma su tutti gli emolumenti percepiti. Su questo punto mi riservai di rispondere, essendosi resa necessaria una nuova consultazione delle disponibilità di bilancio.

Ora, in proposito, debbo fare rilevare che, secondo il disegno di legge originario, la somma a disposizione era di 150 milioni. Gli sforzi che sono stati fatti per reperire ulteriori disponibilità di bilancio hanno portato a questa conclusione, che io son lieto di comunicare alla Commissione e sulla quale pregherei di non insistere per ulteriori miglioramenti, non volendo trovarmi nella condizione di non potervi aderire: i 150 milioni possono essere portati a 350. Il che consentirebbe di corrispondere a tutti i 30 giorni di paga base, con la indennità militare, la indennità militare speciale e il rateo della tredicesima mensilità. Tutto ciò sarebbe contenuto nei limiti approssimativi di 364 milioni: il che segnifica addirittura 14 milioni in eccedenza ai 350 milioni di cui abbiamo prevista la possibilità. Gli altri 14 milioni cercheremo di trovarli altrove; del resto queste cifre possono variare in più o in meno, sia pur lievemente, perché l'indennità militare differisce da militare a militare a seconda del servizio prestato a della paga percepita all'epoca del congedamento.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, prego l'onorevole Geuna di dichiarare se insiste nella formulazione iniziale del suo emendamento.

GEUNA. Ringrazio il Governo per essere venuto incontro alle richieste fatte, con tutte le sue possibilità, ed aderisco alla proposta di limitare l'emendamento da me presentato nel senso prospettato.

AZZI. Noi non siamo completamente sodisfatti, perché il nostro desiderio sarebbe stato di dare la mensilità completa di tutte indistintamente le indennità...

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sarebbe stato anche mio desiderio.

AZZI ... tuttavia prendiamo atto dello sforzo fatto dal Governo ed accettiamo le proposte da esso avanzate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli

Ricordo che il testo che sarà adottato dalla Commissione, in relazione agli emendamenti presentati ed alle comunicazioni dell'onorevole Sottosegretario, dovrà essere sottoposto al parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non mi sembra che tale parere sia necessario, perché il regolamento prescrive che si faccia ricorso alla Commissione finanze e tesoro nel caso che si tratti di spesa che vada oltre il bilancio approvato. Questa spesa, invece, è contenuta nei limiti di bilancio.

PRESIDENTE. L'articolo 31 del regolamento prescrive che: « Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, la Commissione competente introduce varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanze e tesoro le modificazioni da essa deliberate...».

L'onorevole Sottosegretario afferma che non c'è necessità del parere, perché, rientrando la maggiore spesa nelle disponibilità di bilancio, non ravvisa un maggior onere a carico dello Stato. Io faccio, però, osservare che anche il testo originario del disegno di legge comportava una spesa che rientrava nelle disponibilità di bilancio e, malgrado ciò, è stato sottoposto al parere della Commissione finanze e tesoro. E così è sempre stato per tutti i provvedimenti, anche se recanti l'indicazione della fonte da cui attingere la spesa.

Ora, pur associandomi alla tesi che sarebbe desiderabile fare a meno del parere, purtroppo, come Presidente, non posso esimermi dal seguire le norme che regolano i nostri lavori e dare ad esse l'interpretazione più esatta.

Perciò ritengo che il parere sia necessario. MARZAROTTO, *Relatore*. Sono del parere dell'onorevole Presidente. Del resto è più prudente, anche per evitare discussioni in sede di applicazione della legge.

VOCINO. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Presidente, però, penso che non sarebbe male, una volta tanto, cercare di rompere il ghiaccio. Perché io voglio spiegarvi quel che normalmente accade nella compilazione dei bilanci. Tutti i capitoli, nessuno escluso, sono gonfiati, perché ogni ufficio, logicamente, cerca di aumentare la

#### QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

cifra della voce che lo riguarda. Naturalmente, quando nel corso dell'esercizio finanziario v'è bisogno di uno spostamento di cifre, l'autorizzazione non è chiesta al Parlamento, bensì al Consiglio dei Ministri. Quando poi; alla fine dell'esercizio, ci si trova di fronte a somme non spese, si cerca di spendere la somma in qualunque modo.

Questo io ho voluto dire per tranquillizzarvi sulla possibilità di spostare le cifre di uno stesso bilancio da un capitolo all'altro, senza che sia necessario chiedere il parere alla Commissione finanze e tesoro. Difatti, se gli spostamenti avvengono con la sola autorizzazione del Consiglio dei Ministri, a maggior ragione possono avvenire ad opera del Parlamento, magari solo informando la Commissione finanze e tesoro.

Ripeto comunque, che io sono d'accordo con l'onorevole Presidente e non ho quindi difficoltà ad accettare la sua tesi.

AZZI. Sono d'accordo con l'interpretazione che l'onorevole Sottosegretario ha dato alla disposizione regolamentare, in quanto l'aumento che noi abbiamo apportato non costituisce un maggior onere per lo Stato, ma rimane nei termini del bilancio.

Riferendomi, tuttavia, alle obiezioni mosse dal nostro Presidente, io vorrei proporre di investire della questione la Presidenza della Camera, perché se potessimo adottare il procedimento consigliato dall'onorevole Sottosegretario — di non sottoporre, cioè, i provvedimenti alla Commissione finanze e tesoro quando la spesa rientra nei limiti del bilancio — certamente i nostri lavori riceverebbero un impulso notevole.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Poiché qui si tratta di sollevare una questione di principio, che investirebbe la competenza della Commissione finanze e tesoro, ad evitare che nelle more di una decisione dovesse arenarsi proprio questo provvedimento, ritengo opportuno seguire ora il normale procedimento, salvo poi a risolvere la questione di principio in altra occasione.

AZZI. D'accordo.

PRESIDENTE. Purtroppo la questione è già stata prospettata altra volta con esito negativo. Comunque, credo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario sia la migliore.

COPPI ALESSANDRO. Sono parzialmente d'accordo con l'onorevole Presidente e sono completamente in disaccordo col collega onorevole Vocino. Sia vero o no quel che egli ci ha detto, noi dobbiamo attenerci al regolamento. Mi sembra, del resto, non sia esatto che i Ministri possano spostare le cifre del

bilancio a loro piacimento. Le cifre vengono, sì, spostate, ma con regolari note di variazione che sono sottoposte alla Camera: con delle leggi, quindi.

Sono solo parzialmente d'accordo. con l'onorevole Presidente, perché penso che la Commissione possa prima deliberare e dopo inviare la sua deliberazione alla Commissione finanze e tesoro.

Difatti, l'articolo 31 del regolamento dice: « Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanze e tesoro le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini ».

Come vedete, è abbastanza chiaro, e, del resto, già altre volte ci siamo regolati in conformità.

CARRON. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Coppi.

PRESIDENTE. La differenza fra le due proposte non è notevole, ma mi pare che la proposta del collega Coppi possa essere accolta, anche perché ha il vantaggio di manifestare alla Commissione finanze e tesoro una volontà decisa, definitiva della nostra Commissione per quel che concerne la sua competenza.

Se la Commissione è d'accordo e poiché il regolamento ce lo consente, noi potremmo regolarci in questo senso: deliberiamo, rimandando la votazione finale del disegno di legge a dopo che avremo avuto il parere della Commissione finanze e tesoro. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

COPPI ALESSANDRO. Sia ben chiaro che si può seguire questo criterio soltanto perché il Governo ci ha indicato la fonte da cui attingere la maggiore spesa!

PRESIDENTE. L'articolo 1 è così formulato:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo dal 1º gennaio 1949 al 15 aprile 1951 senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari alla metà dell'ultimo stipendio o a 15 giorni della ultima paga base percepiti per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento in servizio o dell'ultimo richiamo ».

#### QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

L'emendamento dell'onorevole Marzarotto, accettato dal Governo, è così formulato:

« Sostituire le parole: dal 1º gennaio 1949, con le seguenti: dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) o da congedarsi successivamente ».

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi sorge un dubbio e, pertanto, vi prego di seguirmi nelle considerazioni che vi espongo.

Con quest'emendamento sembrerebbe che, se vi fosse stato un richiamo nel 1948 e i richiamati non fossero ancora stati congedati, o se dovesse in seguito avvenire un richiamo, questo provvedimento dovrebbe estendersi a tutti coloro che saranno stati o saranno soggetti a detti richiami, mentre l'intendimento del Governo e del proponente dell'emendamento non è questo.

Propongo, pertanto, che si adotti questa dizione:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti prima del 1º gennaio 1949 e collocati in congedo successivamente a tale data...».

GEUNA. Dalla primitiva formulazione io avevo ritenuto che non vi dovessero essere limitazioni: dalla nuova formula proposta dall'onorevole Sottosegretario si deduce, invece, che i richiamati o trattenuti dopo il 1º gennaio 1949 non avranno diritto ad alcun beneficio!

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. È necessario porre un limite ai richiami, altrimenti dei benefici godrebbero anche coloro che eventualmente fossero richiamati oggi o in un tempo futuro!

GEUNA. È giusto.

ROVEDA. Tutta la questione è imperniata sulla data del congedo.

COPPI ALESSANDRO. Io penso che dovremmo tenere ferma la data del 15 aprile 1951, anche perché mi pare che tutti i calcoli siano stati fatti su quella base.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non sono d'accordo. Se ponessimo come termine di congedo il 15 aprile 1951, non sarebbe necessario stabilire la data del richiamo. Ma noi dobbiamo comprendere anche coloro che sono stati congedati dopo, e coloro che ancora non sono stati congedati: è tutto qui lo spirito dell'emendamento Marzarotto, altrimenti si torna al punto di partenza.

ROVEDA. D'accordo.

JANNUZZI, Sottos egretario di Stato per la difesa. Posso assicurare, d'altronde, che i calcoli sono stati fatti in base all'emendamento Marzarotto.

Penso, allora, che una dizione più esatta potrebbe essere questa:

« congedati o congedandi successivamente alla cessazione dello stato di guerra ».

CARRON. Mi sembra migliore la precedente dizione: « richiamati o trattenuti prima del 1º gennaio 1949 ».

Mi sembra più chiara, senza possibilità di equivocare nel senso di comprendere eventuali richiami, che possono sempre avvenire.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io faccio una questione di forma ed una questione di sostanza.

Questione di forma, per precisare bene chi deve essere compreso; questione di sostanza, perché non vorrei che si andasse oltre i calcoli che sono stati fatti.

MARZAROTTO, Relatore. Mi permetto di riferirvi l'esito di alcune mie informazioni e di proporvi una formulazione che a me sembrerebbe più esatta.

Un certo numero di sottufficiali e militari sono stati congedati, sporadicamente, in data anteriore al 1º gennaio 1949; alcuni elementi sono stati congedati in epoca successiva; altri sono tuttora in servizio, perché trattenuti in territorio inaccessibile o in servizio in Eritrea o in Libia: e queste sono le ragioni per cui io ho proposto lo spostamento delle date.

Ora, per comprendere questi militari, c solo questi, io ritengo che la formulazione più precisa sia la seguente:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti, collocati o da collocarsi in congedo, alla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) ... ».

L'aggiunta « o da collocarsi » limita la concessione del beneficio, escludendo ogni possibilità per coloro che fossero stati richiamati in epoca recente o dovessero esserlo in avvenire.

BAZOLI. A me sembra che il problema potrebbe essere risolto determinando il periodo in cui queste persone vennero richiamate o trattenute.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Accetto la formulazione « collocati o da collocarsi », perché non si ritenga che siano esclusi coloro che sono stati congedati dopo la formulazione della legge.

#### QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

Però c'è da notare che, lasciando la dizione « richiamati o trattenuti anteriormente al 1º gennaio 1949 », si richiedono due condizioni: che il richiamo sia avvenuto prima del 1º gennaio 1949 e il congedamento dopo il 15 aprile 1946. Dal punto di vista legislativo non mi sembra esatto.

AZZI. Se un militare è stato richiamato, poniamo, il 31 dicembre 1948, come si può concepire che sia stato congedato il 15 aprile 1946.?

JANNUZZI, Sotto se gretario di Stato per la difesa. È una supposizione errata, nella quale ero caduto anch'io in un primo momento. Però non v'è termine al congedo: il termine è soltanto per il richiamo.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo 1, comprensiva del primo emendamento, rimane, allora, così formulata:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti anteriormente al 1º gennaio 1949, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) ... ».

MARZAROTTO, Relatore. Aderisco. COPPI ALESSANDRO. Anch'io. PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questa prima parte.

(E approvata).

La seconda parte, con l'emendamento dell'onorevole Geuna, limitato secondo le proposte del Governo, è così modificata:

« ... senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o 30 giorni di paga base, integrate dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« La spesa di complessive lire 150.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verrà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 248 dello stato di previsione predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio ».

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. In conseguenza degli emendamenti, la spesa risultante di 350 milioni non sarà più imputata al capitolo 248 del bilancio, bensì interamente al capitolo 272. In questo senso è necessario emendare l'articolo 2.

PRESIDENTE. L'articolo 2 dovrà essere modificato come appresso:

« La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verrà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 272 dello stato di previsione predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto la Commissione che è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Pajetta Giuliano e Guadalupi, sul quale gli stessi presentatori non avevano insistito. D'altronde, poiché éssi sono assenti, l'emendamento s'intende decaduto.

Resta inteso che il disegno di legge sarà votato in una prossima seduta, dopo che la Commissione finanze e tesoro avrà comunicato il proprio parere.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI